

Bonus marzo di 600 euro

Ripescati i titolari di assegno di invalidità

L'INPS, con circolare n. 66 del 29 maggio 2020, ha fornito chiarimenti, tra l'altro, in ordine al cumulo dell'assegno ordinario di validità con l'indennità COVID-19.

In particolare, l'istituto informa che per il mese di marzo 2020 le indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia) nonché per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità di cui all'articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) sono cumulabili con l'Assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Soggetti interessati alla modifica normativa

Si tratta del bonus di € 600,00 spettante per i mesi di marzo e aprile (importo di € 600,00 cadauno) ad artigiani, commercianti, compresi soci di società di persone e S.r.l. anche se iscritti all'Enasarco, lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps, artisti, sportivi e lavoratori agricoli.

Ed infatti, l'articolo 31 del D.L. n. 18 del 2020 – come modificato e integrato dall'articolo 75 del D.L. n. 34 del 2020 – al comma 1-bis ha espressamente previsto che le indennità Covid-19 di cui sopra sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla richiamata legge n. 222 del 1984 (è cosa diversa dalla pensione di invalidità).

Non occorre ripetere la domanda

L'istituto informa che le domande degli interessati già presentate e alle quali INPS ha opposto il diniego, saranno riesaminate d'ufficio e accolte, con il conseguente riconoscimento dell'indennità sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile 2020 alle quali seguirà l'erogazione del bonifico sul conto corrente indicato nella domanda.

Chi non ha ancora presentato la domanda

L'INPS ricorda che coloro i quali non hanno presentato domanda per il riconoscimento delle suddette indennità Covid-19 per il mese di marzo in quanto titolari di Assegno ordinario di invalidità – non potendo correttamente accedere alle stesse senza espressa previsione normativa – possono presentare la relativa domanda nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, quindi entro il 3 giugno 2020.

La domanda presentata oltre questa data non potrà essere accolta.

Il direttore responsabile

Dr. Lelio Cacciapaglia